



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

INTERROGAZIONI

55^a seduta (pomeridiana): mercoledì 29 gennaio 2014

Presidenza del presidente MATTEOLI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
GIRLANDA, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti</i>	3
MAZZONI (FI-PdL XVII)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00496, presentata dal senatore Mazzoni.

GIRLANDA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, in relazione alle problematiche segnalate dall'onorevole interrogante, ricordo preliminarmente che con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1982, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 38 del 1982, fu consentita ai carrelli elevatori sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, l'effettuazione su strada di brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico, senza che a tal fine fosse richiesta la loro immatricolazione. In attuazione di dette disposizioni fu emanata, tra l'altro, la circolare applicativa del 26 aprile 1999.

In seguito, avendo l'articolo 231 del codice della strada abrogato la citata legge n. 38 del 1982 ed avendo l'articolo 114, comma 2, del medesimo codice previsto che le macchine operatrici possono circolare su strada solo se immatricolate, erano venuti meno i presupposti normativi in base ai quali era stato adottato il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 e le relative disposizioni applicative, per cui si è resa necessaria l'emanazione della circolare del 10 giugno 2013, citata dall'onorevole interrogante.

Peraltro, considerato lo stato di disagio causato dalla riconduzione della circolazione dei carrelli elevatori nell'ambito di detta disciplina, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è adoperato con apposita proposta che ha trovato inserimento nell'ambito del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 145, attualmente in corso di conversione. Infatti, l'articolo 13, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2013 ha introdotto, dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-*bis*. Detta norma prevede che le prescrizioni di cui al comma 2, vale a dire l'obbligo di immatricolazione delle macchine operatrici per poter circolare su strada, non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e salutari spostamenti a vuoto o a pieno carico, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con apposito decreto, le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.

In ottemperanza alla citata disposizione legislativa urgente, in data 14 gennaio 2014 è stato emesso apposito decreto ministeriale attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e relativa circolare applicativa n. 753 di pari data.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ovviamente sono pienamente soddisfatto della risposta del sottosegretario Girlanda. Mi ero fatto carico delle preoccupazioni di Confindustria e di molte associazioni industriali locali, perché dotare i carrelli elevatori di targa e di altri accessori avrebbe implicato costi eccessivi e disagi per chi quotidianamente usa tali carrelli per il proprio lavoro. Ora c'è solo da auspicare che questo risultato raggiunto non cambi durante la conversione in legge del citato decreto-legge.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Girlanda.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MAZZONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

varie organizzazioni imprenditoriali, fra le quali l'Unione industriale pratese, hanno manifestato grande preoccupazione per un tema che interessa un'enorme quantità di imprese manifatturiere, della logistica, della distribuzione e non solo. Si tratta della circolazione (saltuaria) su strada dei carrelli elevatori, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 dettava puntuali requisiti per la circolazione, anche al fine di garantire che la stessa fosse effettuata in condizioni di sicurezza (spostamenti su strada brevi e saltuari, muniti di scheda tecnica sottoscritta dal costruttore eccetera), e rispondeva alle esigenze operative delle aziende, tenuto conto che i carrelli sono destinati ad operare prevalentemente tra gli stabilimenti, magazzini, depositi, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per provvedere alle operazioni di carico e scarico, e solo occasionalmente si può rendere necessario operare su strada pubblica;

la circolare del 10 giugno 2013 (prot. 14906) della Direzione generale per la motorizzazione fa invece divieto ai carrelli privi di immatricolazione di circolare saltuariamente su strade pubbliche o aperte al pubblico, presumibilmente dalla data di emanazione della circolare medesima, in assenza dell'indicazione di un periodo utile per l'entrata in vigore;

tale circolare va a contraddirne un'altra, prot. 867/4861 del 26 aprile 1999, emenata dall'Unità gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri. Infatti, la circolare del 1999, comunque successiva alla revisione del codice della strada, precisa che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose disciplinata dall'art. 213 del regolamento del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nelle more di una trattazione della materia con apposito decreto, hanno validità le prescrizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

si è pertanto nella strana situazione in cui si potrebbe avere la permanente vigenza di due circolari che si pronunciano sulla stessa materia con orientamenti diversi;

ciò sta creando rilevanti problemi sulla gestione operativa dell'attività d'impresa e producendo risvolti anche economici alle aziende, per il parziale fermo delle attività aziendali, ma anche per l'eventuale procedura di immatricolazione cui si dovrebbe dar seguito per evitare le probabili

sanzioni che verrebbero irrogate qualora i mezzi non immatricolati circolassero su strada;

tali procedure risultano infatti tutt'altro che banali e potrebbero portare alla necessità di sostituire gran parte del parco macchine circolante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente sulla materia al fine di ripristinare la situazione prevista alla circolare del 10 giugno 2013.

(3-00496)

